

Punto 10. Revoca delibera n. 95/22 del 12/05/2022 recante autorizzazione ad esperire sondaggio esplorativo per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro e autorizzazione ad esperire nuovo sondaggio di mercato finalizzato all'affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) L. 120/2020, del servizio di elaborazione paghe e prestazioni accessorie e alla proroga del contratto in essere.

Preliminarmente alla trattazione del punto, il Segretario dott.ssa Annalisa Liuzzi fa presente che il titolo del punto all'OdG presenta un refuso. Infatti, la delibera della quale si richiede la revoca è la n. 92/GI/22 e non la 95/22 del 12.5.2022.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 620 del 06.10.2022, a firma della Divisione Tecnica - Appalti, qui di seguito riportata: *«Com'è noto, con delibera n. 144/22 del 27/7 u.s., il C.d.A. ha disposto di far luogo ad opportuni approfondimenti in merito alle Linee Guida pervenute dalla Corte dei Conti Regione Puglia – Sez. Regionale di Controllo concernenti gli affidamenti di consulenze ed incarichi professionali e, nelle more, di sospendere, tra l'altro, il sondaggio per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, avviato in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 95/22 del 12/05/2022. Orbene, si rende noto che, di seguito ai citati approfondimenti, nonché all'ulteriore istruttoria svolta dai competenti uffici, riferita anche all'attuale organizzazione degli stessi ed alle competenze del personale impiegato, come desumibile dalla nota interna prot. 600 del 4/10 u.s., a firma della responsabile della Sezione*

Personale e Affari Generali, sono state predisposte le bozze degli atti allegati: esse esplicano il nuovo orientamento aziendale, rappresentato dalla necessaria esternalizzazione dei servizi in oggetto, in termini differenti da quella perseguita con la suddetta delibera del C.d.A. n. 95/22. Infatti, come può evincersi dall'allegata richiesta di preventivo, gli atti configurano l'esternalizzazione delle sole prestazioni relative all'elaborazione delle buste paga ed agli adempimenti correlati e non più prestazioni di carattere consulenziale e, peraltro, prevedono forme di affiancamento al personale aziendale, tese al consolidamento delle competenze professionali dello stesso, ai fini della valutazione sull'eventuale futura internalizzazione di tali attività o di una parte di esse. La durata dell'appalto è fissata in 14 mesi, decorrenti dall'avvio delle attività, che ricomprendono un periodo iniziale di 2 mesi di affiancamento all'appaltatore uscente, finalizzato al regolare passaggio di consegne e trasferimento dei dati. E', altresì, prevista la facoltà, in capo alla Committente, di affidare le medesime prestazioni, agli stessi patti e condizioni (fatta salva l'applicazione della clausola di revisione prezzi di seguito riportata), per ulteriori 12 mesi. L'importo annuale presunto dell'appalto è pari ad € 22.000,00 oltre IVA, di cui € 1.000,00 oltre IVA per il periodo iniziale di affiancamento, € 13.000,00 oltre IVA quale canone per l'espletamento del servizio, € 2.000,00 oltre IVA quale importo presunto per l'eventuale affiancamento da garantire, a conclusione del contratto, per un periodo massimo di 4 mesi, necessario al passaggio di consegne al nuovo appaltatore ed € 6.000,00 oltre IVA quale importo massimo per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (ad esempio, per consulenza tecnica peritale e/o sistemazioni contributive). Inoltre, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di rinnovo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29 co. 1 D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022, è fissata la seguente clausola di revisione prezzi: "Il canone contrattuale sarà incrementato nell'ipotesi in cui la variazione dell'indice FOI dell'ultimo mese dell'annualità rispetto al mese di avvio delle attività registri un valore superiore al 3,5%. In detta ipotesi, tale canone sarà incrementato in una misura pari al 50% della variazione, con effetto per tutta l'annualità successiva.". L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, comprensivo dell'opzione di rinnovo innanzi detta, risulta pari ad € 41.000,00 oltre IVA (derivante dalla somma dell'importo presunto annuale di € 22.000,00 oltre IVA ed, in relazione all'eventuale secondo anno, del canone di € 13.000,00 oltre IVA e dell'importo massimo di € 6.000,00 oltre IVA per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.). Tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto, che risulta inferiore al limite fissato per l'affidamento

diretto dall'art. 1 co. 2 lett. a) Legge n. 120/2020, si propone di affidare le prestazioni in questione mediante affidamento diretto, preceduto da un sondaggio di mercato; per l'espletamento di tale sondaggio, si propone di interpellare i medesimi soggetti invitati in occasione dell'ampliamento del sondaggio per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, avviato in forza della determina del Direttore Generale n. 21 del 21/07/2022 e poi, come detto, sospeso. Si rammenta che tali soggetti erano quelli ulteriori (rispetto al primo sondaggio esperito) presenti nella categoria "Personale - Elaborazione paghe" dell'Albo Fornitori aziendale, nonché i professionisti presenti nel medesimo Albo, per i quali risultava l'indicazione dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro ovvero all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con possesso della specializzazione in "Consulenza del Lavoro". Come desumibile dall'allegata bozza di richiesta di preventivo, si evidenzierà che, tenuto conto del carattere meramente istruttorio del sondaggio, l'Azienda si riserva ogni facoltà in ordine alla scelta dell'operatore economico, cui affidare in via diretta l'esecuzione dei servizi in oggetto, facendo presente che, con riguardo alle proposte tecniche, si valuteranno le specializzazioni possedute nella gestione di aziende che applicano lo stesso contratto (CCNL Gasacqua e CCNL per i dirigenti delle imprese), di aziende private definite medio/grandi secondo il glossario europeo e di aziende pubbliche, le risorse logistiche e strumentali per l'esecuzione del servizio, nonché le modalità proposte per l'affiancamento al personale aziendale, individuato in un numero massimo di 3 unità. Si propone di fissare i seguenti requisiti in capo all'operatore economico affidatario:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;*
- b) iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro da 10 anni, previsto dall'ordinamento italiano, ovvero diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, della l. 12/79;*
- c) regolare esecuzione, negli ultimi 3 anni, di contratti relativi all'esecuzione di servizi di consulenza del lavoro e elaborazione paghe per un importo complessivo non inferiore a € 40.000,00 oltre IVA.*

Si precisa che, ove l'operatore economico affidatario risulti essere una Società, sarà, altresì, richiesta l'iscrizione presso il registro di cui all'art. 83 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per attività analoghe a quelle di gara, ed il requisito di cui alla precedente lettera b) dovrà essere posseduto dal professionista, stabilmente presente nell'organico, designato ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto. Sono, inoltre, richiesti, quali requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, la disponibilità di una sede a Bari, o comunque entro un raggio

di 20 km dalla sede aziendale, nonché il possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con massimale RCT non inferiore ad € 1.500.000,00, comprendente le coperture per:

✓ multe, penali, sanzioni amministrative;

✓ perdita di documenti e ricostruzione dati;

✓ danni a terzi, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

In relazione all'innanzi citata esigenza di affiancamento iniziale e tenuto conto della tempistica correlata all'esperimento del sondaggio ed all'espletamento dei successivi adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con il nuovo appaltatore, appare opportuno differire il termine di scadenza del contratto con l'ATP dott. Milillo/dott. Diretto, attualmente prorogato fino al 30/11 p.v., fino a tutto il 31/01/2023, stralciando dal citato contratto l'esecuzione dei servizi di assistenza fiscale, tributaria e contabile. Tanto per i conseguenti provvedimenti, che, naturalmente, tenuto conto del nuovo orientamento aziendale come innanzi proposto, dovranno anche riferirsi alla revoca della citata delibera del C.d.A. n. 95/22 del 12/05/2022 con cui è stato autorizzato il sondaggio per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro.»

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, dispone la revoca della delibera n. 92/GI/22 del 12/05/2022, recante autorizzazione ad esperire sondaggio esplorativo per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro.

Il G.I. autorizza, pertanto, l'affidamento diretto del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, previo nuovo sondaggio di mercato, da espletare secondo le modalità riportate nella citata nota prot. 620/2022 del 6/10/2022. Il G.I. ritiene opportuno, tuttavia, modificare la parte relativa ai requisiti di ammissione disponendo che, al fine di favorire la massima partecipazione possibile, sia sufficiente il solo criterio della regolare esecuzione, negli ultimi 3 anni, di contratti relativi a servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a € 22.000,00 oltre iva, rappresentando questo il valore annuale dell'affidamento a farsi.

Il G.I. autorizza l'espletamento della procedura per un importo annuale presunto pari ad € 22.000,00 oltre IVA e, in relazione all'eventuale secondo anno, per un importo presunto di € 13.000,00 oltre IVA e dell'importo massimo di € 6.000,00 oltre IVA per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il valore presunto dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo innanzi detta, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto, è pari ad € 41.000,00 oltre IVA.

Il G.I., pertanto, approva gli atti allegati per l'esecuzione dei servizi di elaborazione paghe e prestazioni accessorie che dovranno essere allo scopo adeguati, fermo restando quanto innanzi riportato circa la modifica del criterio di ammissione alla procedura.

Il G.I, in ultimo, autorizza a invitare, come specificato nella nota prot. 620/2022 del 6.10.2022, i medesimi soggetti invitati nel precedente sondaggio di mercato, e cioè i seguenti operatori economici:

- Tortelli Alessandro;
- Bottalico Maurizio;
- Studio Associato Braganò & Partners;
- T&G Consulting Società tra Professionisti;
- Ingravallo Gaetano.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **175/GI/22** agli atti della società.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **178/22** agli atti della società.

1.10 Revoca delibera n. 95/22 del 12/05/2022 recante autorizzazione ad esperire sondaggio esplorativo per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro e autorizzazione ad esperire nuovo sondaggio di mercato finalizzato all'affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) L. 120/2020, del servizio di elaborazione paghe e prestazioni accessorie e alla proroga del contratto in essere.

Il Presidente ha dato lettura della nota prot. 620 del 06.10.2022, a firma della Divisione Tecnica - Appalti, qui di seguito riportata: *«Com'è noto, con delibera n. 144/22 del 27/7 u.s., il C.d.A. ha disposto di far luogo ad opportuni approfondimenti in merito alle Linee Guida pervenute dalla Corte dei Conti Regione Puglia – Sez. Regionale di Controllo concernenti gli affidamenti di consulenze ed incarichi professionali e, nelle more, di sospendere, tra l'altro, il sondaggio per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, avviato in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 95/22 del 12/05/2022. Orbene, si rende noto che, di seguito ai citati approfondimenti, nonché all'ulteriore istruttoria svolta dai competenti uffici, riferita anche all'attuale organizzazione degli stessi ed alle competenze del personale impiegato, come desumibile dalla nota interna prot. 600 del 4/10 u.s., a firma della responsabile della Sezione Personale e Affari Generali, sono state predisposte le bozze degli atti allegati: esse esplicano il nuovo orientamento aziendale, rappresentato dalla necessaria esternalizzazione dei servizi in oggetto, in termini differenti da quella perseguita con la suddetta delibera del C.d.A. n. 95/22.*



Infatti, come può evincersi dall'allegata richiesta di preventivo, gli atti configurano l'esternalizzazione delle sole prestazioni relative all'elaborazione delle buste paga ed agli adempimenti correlati e non più prestazioni di carattere consulenziale e, peraltro, prevedono forme di affiancamento al personale aziendale, tese al consolidamento delle competenze professionali dello stesso, ai fini della valutazione sull'eventuale futura internalizzazione di tali attività o di una parte di esse. La durata dell'appalto è fissata in 14 mesi, decorrenti dall'avvio delle attività, che ricomprendono un periodo iniziale di 2 mesi di affiancamento all'appaltatore uscente, finalizzato al regolare passaggio di consegne e trasferimento dei dati. E', altresì, prevista la facoltà, in capo alla Committente, di affidare le medesime prestazioni, agli stessi patti e condizioni (fatta salva l'applicazione della clausola di revisione prezzi di seguito riportata), per ulteriori 12 mesi. L'importo annuale presunto dell'appalto è pari ad € 22.000,00 oltre IVA, di cui € 1.000,00 oltre IVA per il periodo iniziale di affiancamento, € 13.000,00 oltre IVA quale canone per l'espletamento del servizio, € 2.000,00 oltre IVA quale importo presunto per l'eventuale affiancamento da garantire, a conclusione del contratto, per un periodo massimo di 4 mesi, necessario al passaggio di consegne al nuovo appaltatore ed € 6.000,00 oltre IVA quale importo massimo per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (ad esempio, per consulenza tecnica peritale e/o sistemazioni contributive). Inoltre, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di rinnovo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29 co. 1 D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022, è fissata la seguente clausola di revisione prezzi: "Il canone contrattuale sarà incrementato nell'ipotesi in cui la variazione dell'indice FOI dell'ultimo mese dell'annualità rispetto al mese di avvio delle attività registri un valore superiore al 3,5%. In detta ipotesi, tale canone sarà incrementato in una misura pari al 50% della variazione, con effetto per tutta l'annualità successiva.". L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, comprensivo dell'opzione di rinnovo innanzi detta, risulta pari ad € 41.000,00 oltre IVA (derivante dalla somma dell'importo presunto annuale di € 22.000,00 oltre IVA ed, in relazione all'eventuale secondo anno, del canone di € 13.000,00 oltre IVA e dell'importo massimo di € 6.000,00 oltre IVA per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.). Tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto, che risulta inferiore al limite fissato per l'affidamento diretto dall'art. 1 co. 2 lett. a) Legge n. 120/2020, si propone di affidare le prestazioni in questione mediante affidamento diretto, preceduto da un sondaggio di mercato; per l'espletamento di tale sondaggio, si propone di interpellare i medesimi soggetti invitati in occasione dell'ampliamento del sondaggio per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe

e consulenza del lavoro, avviato in forza della determina del Direttore Generale n. 21 del 21/07/2022 e poi, come detto, sospeso. Si rammenta che tali soggetti erano quelli ulteriori (rispetto al primo sondaggio esperito) presenti nella categoria "Personale - Elaborazione paghe" dell'Albo Fornitori aziendale, nonché i professionisti presenti nel medesimo Albo, per i quali risultava l'indicazione dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro ovvero all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con possesso della specializzazione in "Consulenza del Lavoro". Come desumibile dall'allegata bozza di richiesta di preventivo, si evidenzierà che, tenuto conto del carattere meramente istruttorio del sondaggio, l'Azienda si riserva ogni facoltà in ordine alla scelta dell'operatore economico, cui affidare in via diretta l'esecuzione dei servizi in oggetto, facendo presente che, con riguardo alle proposte tecniche, si valuteranno le specializzazioni possedute nella gestione di aziende che applicano lo stesso contratto (CCNL Gasacqua e CCNL per i dirigenti delle imprese), di aziende private definite medio/grandi secondo il glossario europeo e di aziende pubbliche, le risorse logistiche e strumentali per l'esecuzione del servizio, nonché le modalità proposte per l'affiancamento al personale aziendale, individuato in un numero massimo di 3 unità. Si propone di fissare i seguenti requisiti in capo all'operatore economico affidatario:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- b) iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro da 10 anni, previsto dall'ordinamento italiano, ovvero diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, della l. 12/79;
- c) regolare esecuzione, negli ultimi 3 anni, di contratti relativi all'esecuzione di servizi di consulenza del lavoro e elaborazione paghe per un importo complessivo non inferiore a € 40.000,00 oltre IVA.

Si precisa che, ove l'operatore economico affidatario risulti essere una Società, sarà, altresì, richiesta l'iscrizione presso il registro di cui all'art. 83 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per attività analoghe a quelle di gara, ed il requisito di cui alla precedente lettera b) dovrà essere posseduto dal professionista, stabilmente presente nell'organico, designato ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto. Sono, inoltre, richiesti, quali requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, la disponibilità di una sede a Bari, o comunque entro un raggio di 20 km dalla sede aziendale, nonché il possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con massimale RCT non inferiore ad € 1.500.000,00, comprendente le coperture per:

- ✓ multe, penali, sanzioni amministrative;
- ✓ perdita di documenti e ricostruzione dati;

* errore conige
n. 92/G.T/22 del 12.5.2022



✓ danni a terzi, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

In relazione all'innanzi citata esigenza di affiancamento iniziale e tenuto conto della tempistica correlata all'esperimento del sondaggio ed all'espletamento dei successivi adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con il nuovo appaltatore, appare opportuno differire il termine di scadenza del contratto con l'ATP dott. Milillo/dott. Diretto, attualmente prorogato fino al 30/11 p.v., fino a tutto il 31/01/2023, stralciando dal citato contratto l'esecuzione dei servizi di assistenza fiscale, tributaria e contabile. Tanto per i conseguenti provvedimenti, che, naturalmente, tenuto conto del nuovo orientamento aziendale come innanzi proposto, dovranno anche riferirsi alla revoca della citata delibera del C.d.A. n. 95/22 del 12/05/2022 con cui è stato autorizzato il sondaggio per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro».

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, ha disposto la revoca della delibera n. 95/22 del 12/05/2022, recante autorizzazione ad esperire sondaggio esplorativo per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro.

Il G.I. ha autorizzato, pertanto, l'affidamento diretto del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, previo nuovo sondaggio di mercato, da espletare secondo le modalità riportate nella citata nota prot. 620/2022 del 6/10/2022. Il G.I. ha ritenuto opportuno, tuttavia, modificare la parte relativa ai requisiti di ammissione disponendo che, al fine di favorire la massima partecipazione possibile, sia sufficiente il solo criterio della regolare esecuzione, negli ultimi 3 anni, di contratti relativi a servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a € 22.000,00 oltre iva, rappresentando questo il valore annuale dell'affidamento a farsi.

Il G.I. ha autorizzato l'espletamento della procedura per un importo annuale presunto pari ad € 22.000,00 oltre IVA e, in relazione all'eventuale secondo anno, per un importo presunto di € 13.000,00 oltre IVA e dell'importo massimo di € 6.000,00 oltre IVA per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il valore presunto dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo innanzi detta, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto, è pari ad € 41.000,00 oltre IVA.

Il G.I., pertanto, ha approvato gli atti allegati per l'esecuzione dei servizi di elaborazione paghe e prestazioni accessorie che dovranno essere allo scopo adeguati, fermo restando quanto innanzi riportato circa la modifica del criterio di ammissione alla procedura.

Il G.I, in ultimo, ha autorizzato a invitare, come specificato nella nota prot. 620/2022 del 6.10.2022, i medesimi soggetti invitati nel precedente sondaggio di mercato, e cioè i seguenti operatori economici:

- Tortelli Alessandro;

- Bottalico Maurizio;
- Studio Associato Braganò & Partners;
- T&G Consulting Società tra Professionisti;
- Ingravallo Gaetano.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore indipendente. *e per l'effetto revoca la delibera n. 95/22 del*

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. 179/22 agli atti della società *12.5.2022*